

**COMUNE DI VERRAYES**

**REGOLAMENTO**

**PER LA**

**CONCESSIONE**

**DEI LOCALI**

**DEL FABBRICATO COMUNALE**

**DI ROPY**

## **INDICE**

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Tipi di concessione
- Articolo 3 - Criteri generali di concessione
- Articolo 4 - Concessioni gratuite
- Articolo 5 - Concessioni onerose
- Articolo 6 - Modalità di concessione
- Articolo 7 - Responsabilità del concessionario
- Articolo 8 – Norme finali

### **Articolo 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento regola la concessione dei locali del fabbricato comunale sito in località Rapy di Verrayes.

### **Articolo 2 - Tipi di concessione**

1. Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato degli immobili di cui al comma 1.
2. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere occasionali o ricorrenti.
3. Sono occasionali quelle che consentono a Enti, organismi, gruppi o Associazioni di utilizzare i locali dell'immobile di Rapy per un periodo non superiore a tre giorni consecutivi.
4. Sono ricorrenti le concessioni che consentono a Enti, organismi, gruppi o Associazioni di utilizzare ripetutamente i locali dell'immobile di Rapy, secondo un calendario stabilito, per un periodo determinato e comunque non superiore a un anno.

### **Articolo 3 - Criteri generali di concessione**

1. I locali dell'immobile di Rapy vengono concessi di regola per lo svolgimento di iniziative di natura manifestamente culturale, didattica, sportiva, ricreativa e turistica a Enti, organismi, gruppi o Associazioni.
2. I locali dell'immobile di Rapy possono essere occasionalmente concessi a privati a titolo oneroso quando gli stessi non sono utilizzati dai soggetti e per gli scopi di cui al comma 1.

## **Articolo 4 - Concessioni gratuite**

1. Le concessioni occasionali sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo svolgimento delle attività previste;
- 2) si tratti di Enti, organismi, gruppi o Associazioni, senza fini di lucro;
- 3) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.

2. Le concessioni ricorrenti sono eccezionalmente gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo svolgimento delle attività previste;
- 2) si tratti di Enti, organismi, gruppi o Associazioni, senza fini di lucro radicate sul territorio;

## **Articolo 5 - Concessioni onerose**

1. Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 4, la concessione ha carattere oneroso.

2. Gli importi sono aggiornati ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

3. In sede di prima applicazione la Giunta comunale stabilirà gli importi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 6 - Modalità di concessione**

1. I soggetti che intendono utilizzare gli immobili comunali di cui all'art. 1 debbono presentare domanda scritta al Sindaco di norma 7 giorni prima della data di utilizzo.

2. Il Sindaco, avuto riguardo ai criteri stabiliti all'art. 3, nonché ai tempi, alle modalità e alla natura della manifestazione, comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego motivato della richiesta di concessione, nonché la gratuità o l'onerosità della stessa e le modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 7 commi 3 e 5.

3. In questo ultimo caso comunica contestualmente l'importo dovuto, nonché le relative modalità di riscossione.

## **Articolo 7 - Responsabilità del concessionario**

1. I soggetti concessionari si rendono garanti del buon andamento delle manifestazioni, dell'osservanza delle norme di comportamento e di sicurezza nonché del rispetto dei locali, dei beni e delle attrezzature utilizzati in occasione dell'utilizzo.

2. Essi si assumono inoltre, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, piena responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei beni in concessione.

3. Ad ulteriore garanzia del rispetto dei locali e dei beni comunali della restituzione degli stessi puliti, della restituzione delle chiavi i soggetti concessionari dovranno versare apposita cauzione di importo aggiornato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale e con le modalità stabilite dalla lettera di accoglimento della richiesta.

4. Prima e dopo ogni utilizzo verrà effettuato un apposito sopralluogo dei locali oggetto di concessione insieme col richiedente.

5. In sede di prima applicazione la Giunta comunale stabilirà gli importi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 8 – Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.



